

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).*

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: a sanzioni penali aggiungere le seguenti: o alla loro soppressione o modifica.*

1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*(A.C. 3618 - Sezione 5)*

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

*(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare

fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

**(A.C. 3618 – Sezione 6)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordina-

mento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

**(A.C. 3618 – Sezione 7)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

*(Oneri relativi a prestazioni e controlli).*

1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti inte-

ressati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono pre-determinate e pubbliche.

**(A.C. 3618 – Sezione 8)**

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

*(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.

4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

**(A.C. 3618 – Sezione 9)**

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEM-  
PIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DE-  
LEGA LEGISLATIVA

ART. 6.

*(Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile).*

1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'alinea, la parola: « notaro » è sostituita dalla seguente: « notaio »;

*b)* al numero 1°, le parole: « del regno » sono sostituite dalle seguenti: « italiano o di un altro Paese membro dell'Unione europea »;

*c)* al numero 4°, le parole: « in una delle Università del Regno » sono sostituite dalle seguenti: « in una università italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148 »;

*d)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma sono sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 6.

*(Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile).*

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Antonio Pepe.

**(A.C. 3618 – Sezione 10)**

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 7.

*(Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).*

1. Il terzo capoverso del numero 4 dell'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, è sostituito dal seguente:

«Allorché non è ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilità sociale attesa. Oltre il rischio da radiazioni va considerato anche ogni altro rischio associato o aggiuntivo che la ricerca possa comportare».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

*(Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).*

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. – *(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, recante attuazione della direttiva 93/39/CEE, così come modificato dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, recante attuazione della direttiva 2000/38/CE relativa alle specialità medicinali).* – 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il responsabile dell'immissione in commercio di specialità medicinali che viola l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, nonché i medici, i farmacisti, i sanitari ed i legali rappresentanti delle aziende sanitarie locali e delle direzioni sanitarie che violano l'obbligo di segnalazione delle reazioni avverse di cui all'articolo 4 sono puniti con l'ammenda da 20.000 euro a 120.000 euro e con l'arresto fino a sei mesi.»

**7. 01.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

**(A.C. 3618 – Sezione 11)****ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 8.**

*(Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale).*

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonché ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. Il Ministero della salute effettua, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario, entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti dagli interessati fino alla copertura dei costi di cui al comma 1. 3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale le rideterminazioni dei contributi di cui al comma 2, dandone comunicazione tempestiva al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 ».

**(A.C. 3618 – Sezione 12)****ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 9.**

*(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari).*

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che la Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del Ministro della salute, sentito il competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole e forestali, possa disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e sino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;

b) prevedere che quanto disposto alla lettera a) possa avvenire sempreché non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.

2. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 39 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che il Ministro della salute possa disporre che la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 39 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, e successive modificazioni;

b) stabilire che le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto alla lettera a) siano poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995.

**(A.C. 3618 – Sezione 13)**

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 10.**

*(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00).*

1. Al comma 2-bis dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 25 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, dopo le parole: « del-

l'Unione europea » sono inserite le seguenti: « o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo ».

**(A.C. 3618 – Sezione 14)**

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 11.**

*(Delega al Governo in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE anche mediante modifica della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere lo specifico ed espresso consenso degli abbonati per il trattamento dei dati inseriti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, qualora tale trattamento esuli dalla finalità della mera ricerca dell'abbonato. Il consenso va prestato in forma scritta nei casi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) disporre limitazioni dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, come misure necessarie, opportune e proporzionate alla salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica ed alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati e dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica;

c) prevedere che i dati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, siano conservati per un periodo di tempo limi-

tato, per le finalità di cui alla lettera *b*) del presente comma.

**(A.C. 3618 – Sezione 15)**

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 12.**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

*b*) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dei sistemi territoriali e delle imprese ed evitando fenomeni di distorsione della concorrenza sui mercati sia nazionali sia comunitari;

*c*) salvaguardare le azioni già poste in essere dalle autorità locali e dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

*d*) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che garan-

tiscano la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d'azione destinati a gestire nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 12.**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico).*

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: tutela dell'ambiente aggiungere le seguenti: e della salute.*

**12. 1.** Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

**(Approvato)**

**(A.C. 3618 – Sezione 16)**

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 13.**

*(Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).*

1. In caso di calamità sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell'autoriz-

zazione devono comunque assicurare i seguenti adempimenti:

a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;

b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Expo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

*(Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).*

*Sopprimerlo.*

**\*13. 1.** Giordano, Vendola.

*Sopprimerlo.*

**\*13. 4.** Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, sostituire l'alinea del comma 2 con il seguente:* Nei casi eccezionali previsti dall'articolo 1 della direttiva 85/337/CEE, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale definite dalle norme vigenti, rispettando i seguenti adempimenti:

**\*\*13. 2.** Giordano, Vendola.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, sostituire l'alinea del comma 2 con il seguente:* Nei casi eccezionali previsti dall'articolo 1 della direttiva 85/337/CEE, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale definite dalle norme vigenti, rispettando i seguenti adempimenti:

**\*\*13. 5.** Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte.*

**13. 6.** Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: eventualmente.*

**13. 3.** Giordano, Vendola.

**(A.C. 3618 – Sezione 17)****ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 14.**

*(Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).*

1. All'allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, le parole: « o il ricupero » sono soppresse.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 14.**

*(Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).*

*Sopprimerlo.*

**14. 1.** Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

**(A.C. 3618 – Sezione 18)****ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 15.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui

all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, apportando le modifiche strettamente necessarie alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le disposizioni vigenti compatibili con la citata direttiva 2002/73/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione ed al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione, le promozioni e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini; attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

b) definire la nozione di discriminazione come « diretta » quando una persona è trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione « indiretta » quando una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri, mettono in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che il differente trattamento sia giustificato da ragioni oggettive ovvero, nel

caso di attività di lavoro, caratteristiche specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali al loro svolgimento; definire la nozione di « molestie » quando viene posto in essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato che persiste, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, pregiudicando obiettivamente la sua dignità e libertà, ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti; definire la nozione di « molestie sessuali » quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;

c) prevedere l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di un equo indennizzo;

d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-qui-quies della direttiva 76/207/CE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente, degli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, della legge 10 aprile 1991, n. 125, e della disciplina relativa alla istituzione degli organismi di parità;

e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione collettiva, codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche nonché il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.

## PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 15.

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro).*

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 3.*

**15. 11.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: le promozioni aggiungere le seguenti: , l'assunzione di ruoli di responsabilità e di vertice aziendali.*

**15. 1.** Giordano, Deiana, Titti De Simone, Mascia, Valpiana.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: apparente neutri, mettono aggiungere le seguenti: o possono mettere.*

**15. 2.** Giordano, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Valpiana.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: che persiste, anche fino a: nei suoi confronti.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: in maniera manifesta.*

**15. 3.** Giordano, Deiana, Titti De Simone, Mascia, Russo Spina, Valpiana, Motta.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: che persiste, anche fino a: nei suoi confronti con le seguenti: connesso al sesso di una persona, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.*

**15. 4.** Giordano, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Valpiana.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale con le seguenti: una situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.*

**15. 5.** Giordano, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Valpiana.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e pertanto vietate.*

**15. 6.** Giordano, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Valpiana.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ; il rifiuto di tali comportamenti o la sottomissione ad essi da parte di una persona non possono essere utilizzati per prendere una decisione riguardo a detta persona.*

**15. 7.** Giordano, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Valpiana.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) promuovere iniziative affinché i datori di lavoro e i responsabili dell'accesso alla formazione professionale pongano in essere misure per prevenire tutte*

*le forma di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali sul luogo di lavoro.*

**15. 8.** Giordano, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Valpiana.

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: codici di comportamento, aggiungere le seguenti: programmi formativi,*

**15. 9.** Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: esperienze e pratiche aggiungere le seguenti: , adottando modalità organizzative per consentire la conciliazione tra vita professionale e familiare,*

**15. 10.** Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

#### (A.C. 3618 - Sezione 19)

#### ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

#### ART. 16.

*(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi).*

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è sostituita dalla seguente:

« *b)* “unità veloce da passeggeri”: un'unità veloce come definita dalla regola I del capitolo X della “Convenzione Solas del 1974”, che trasporti più di dodici passeggeri; ».

2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « alle navi che effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi internazionali ». 3. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è sostituito dal seguente:

« 2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei verbali di visita di cui all'articolo 11, comma 3, eventualmente corredati del numero di identificazione IMO dell'unità ».

**(A.C. 3618 – Sezione 20)**

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 17.**

*(Modifica all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).*

1. All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo; ».

**(A.C. 3618 – Sezione 21)**

**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 18.**

*(Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme*

*sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati).*

1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis.* L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle forze di polizia dello Stato.

*2-ter.* I soggetti autorizzati ai sensi del comma *2-bis* possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa. *2-quater.* Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma *2-bis*, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma *2-bis*, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388 ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI  
LEGGE**

**ART. 18.**

*(Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati).*

*Sopprimerlo.*

**\*18. 1.** Giordano, Deiana, Mascia, Russo Spena.

*Sopprimerlo.*

**\*18. 2.** Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

**(A.C. 3618 – Sezione 22)****ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 19.**

*(Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati;

b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata.

2. Gli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogati.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 19.**

*(Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento).*

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 77, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

**19. 2.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di autorizzazione ambientale integrata.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**19. 3.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 2.*

**19. 1.** Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

**(A.C. 3618 – Sezione 23)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

tra le direttive di cui si dispone l'attuazione tramite delega legislativa al Governo nell'ambito del disegno di legge comunitaria vi è la direttiva 2002/92/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni settori ad alta intensità di lavoro;

la direttiva 2002/92/CE dispone la proroga al 31 dicembre 2003 del termine per l'applicazione da parte degli Stati membri di una aliquota IVA ridotta per i servizi ad alta intensità di manodopera, tra cui viene richiamato, in particolare, quello delle riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private;

tra i settori ad alta intensità non può non richiamarsi quello della lavorazione del legno, caratterizzato da un elevato numero di impiegati nel settore e da un'intensa attività lavorativa;

nel libro bianco sul *welfare*, presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nel mese di febbraio 2003, si sottolinea l'importanza di prevedere adeguate politiche familiari e, in particolare, in favore delle giovani coppie anche la fine di consentire un innalzamento del tasso di natalità che rappresenta una condizione necessaria per ristabilire nel Paese un quadro di rinnovamento generazionale coerente con il mantenimento della coesione sociale e lo sviluppo economico;

nel libro bianco sul *welfare* si evidenzia la necessità di governare i processi di mutamento demografico che incidono sulle strutture di base dell'Italia, ovvero sulla famiglia, sui modi in cui la solidarietà si esprime e si proietta e sui rapporti tra le generazioni; in quest'ottica vanno presentate le proposte relative al nuovo ruolo della famiglia e della cittadinanza;

si ravvisa l'esigenza di estendere l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta a coloro che acquistano arredi in legno nell'ambito degli interventi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, con particolare riferimento agli acquisti effettuati dalle giovani coppie,

impegna il Governo

ad intervenire, anche tramite l'adozione di appositi provvedimenti normativi, al fine di consentire l'applicazione di un'aliquota IVA agevolata, come previsto dalla direttiva 2002/92/CE, per le giovani coppie che

acquistano arredi in legno nell'ambito degli interventi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private.

9/3618/1. Di Teodoro, Guido Giuseppe Rossi, Stucchi.

La Camera,

premessi che:

il decreto legislativo n. 44 del 1997 di recepimento della direttiva 93/39/CE in materia di farmaci, prevedeva all'articolo 11 una sanzione penale, ossia l'ipotesi di arresto fino a 6 mesi, per la mancata segnalazione di gravi casi di reazioni avverse all'utilizzo di farmaci immessi sul mercato. Questo obbligo di segnalazione si estendeva dal responsabile dell'immissione in commercio, ai medici, ai farmacisti, ai sanitari e ai legali rappresentanti delle Asl;

poche settimane fa, è stato emanato il decreto legislativo n. 95 dell'8 aprile 2003 in attuazione della direttiva 2000/38/CE (direttiva inserita nell'allegato A della legge comunitaria 2001 - Legge 39/02) sempre in materia di specialità medicinali, il quale decreto sopprime in modo ingiustificato quella sanzione penale inserita nell'articolo 11 della legge n. 44 del 1997, prevedendo al suo posto una sanzione pecuniaria;

inoltre il termine di segnalazione all'autorità sanitaria per le reazioni avverse gravi ai medicinali sempre previsto dal decreto legislativo n. 44 del 1997, è stato spostato da 3 a 15 giorni;

l'analisi del testo della direttiva 2000/38/CE (attuata appunto con decreto legislativo n. 95 del 2003) non conteneva affatto l'eliminazione di questa figura di reato, ma è stata introdotta solo in sede di recepimento della stessa;

la direttiva 2003/38/CE era inserita nell'allegato A e la legge comunitaria prevede che gli schemi di decreto legislativo delle direttive dell'allegato A non debbano

essere trasmessi alle Camere per il parere, salvo nel caso in cui non sia « previsto il ricorso a norme penali »;

della legge comunitaria 2001 e quindi, come tutte le direttive inserite in questo allegato (tranne quelle in cui è previsto il ricorso a sanzioni penali), non deve passare per il parere al Parlamento, ne segue che il Parlamento non ha potuto esprimere alcun parere su questa modifica penale introdotta;

impegna il Governo

a reintrodurre la norma penale soppressa o perlomeno ad introdurre sanzioni più severe in ottemperanza degli obblighi di segnalazione di gravi casi di reazioni avverse all'utilizzo di farmaci immessi sul mercato.

9/3618/2. (Nuova formulazione). Zanel-la, Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

La Camera,

in sede di approvazione della legge comunitaria 2003,

premesso che:

il 19 novembre 2002 la petroliera *Prestige*, si è spezzata in due al largo delle coste spagnole e portoghesi, con un carico di 77.000 tonnellate di greggio a bordo;

a largo delle coste galiziane sono state raccolte 12.350 tonnellate di « fuel oil » fuoriuscito mentre sulle spiagge galiziane si è dovuto lavorare per ripulire oltre 3500 tonnellate di residui di carburante;

la petroliera aveva struttura definita « a scafo semplice », il che significa che fra il petrolio e l'acqua c'è solo uno strato di acciaio ed era stata costruita nel 1976;

si è trattato di uno dei peggiori disastri ecologici causati da una petroliera: una vera e propria catastrofe ambientale e umana. L'olio pesante trasportato dalla

« *Prestige* » è simile a quello che inquinò per mesi le coste francesi nell'incidente dell'Erika del 1999;

in seguito all'incidente della *Prestige*, Spagna e Francia hanno concordato in un vertice tenuto a Malaga il 26 novembre 2002 il bando delle petroliere senza doppio scafo o in servizio da più di 25 anni dalle loro acque;

quello della *Prestige* è solo l'ultimo di una drammatica serie di incidenti analoghi che hanno comportato danni talvolta irreparabili al nostro ecosistema marino, tra i più eclatanti si ricordano i seguenti:

a) il 18 marzo 1967 la petroliera liberiana *Terrey Canyon* naufragò davanti alle coste della Bretagna; si persero in mare 123.000 tonnellate di petrolio e la chiazza di petrolio raggiunse i 300 km quadrati;

b) il 21 agosto 1972 si scontrarono due petroliere liberiane davanti alle Coste sudafricane: dall'incidente che coinvolse la *Taxanita* e la *Oswego Guardian* vennero riversate in mare 100.000 tonnellate di greggio;

c) il 7 giugno 1975 l'incidente della petroliera giapponese *Showa Maru*: la nave fece naufragio nello stretto di Malacca e affondò con le sue 237.000 tonnellate di petrolio;

d) il 5 agosto 1983, Capo di Buona Speranza, la petroliera spagnola *Castillo de Bellver* rovesciò in mare 250.000 tonnellate di greggio;

e) il 24 marzo 1989 ci fu il disastro della *Exxon Valdez*: la petroliera americana si schiantò contro un iceberg in Alaska, dopo l'incidente si rovesciarono in mare 42 milioni di litri di petrolio; la marea nera raggiunse i 250 chilometri quadrati determinando la più grande catastrofe ecologica nella storia degli Stati Uniti;

f) l'11 aprile 1991, la petroliera *Haven* si incendiò dopo un'esplosione nei pressi del porto di Genova, facendo rovesciare in mare 80.000 tonnellate di greggio;

g) il 12 marzo 1995 30 mila litri di greggio fuoriuscirono dalla petroliera olandese *Patric*, devastando per più di 20 chilometri il corso del Danubio, nella Bassa Baviera;

h) il 15 febbraio 1996, la petroliera liberiana *Sea Empress*, dopo essersi incagliata nel sud del Galles, perse 70.000 tonnellate di greggio;

i) il 2 gennaio 1997, un forte temporale provocò il naufragio nelle vicinanze dell'isola di Oki, in Giappone, della petroliera russa *Najodka* facendole rovesciare parte del contenuto in mare;

j) l'8 febbraio 1997, la petroliera panamense *San Jorge* si incagliò al largo delle Coste dell'Uruguay, rovesciando in mare parte delle sue ottantamila tonnellate di carico (petrolio e combustibili raffinati);

k) il 12 dicembre 1999, la petroliera *Erika* dell'armatore italiano Savarese naufragò davanti alle coste della Bretagna francese, riversando in mare circa 10 mila tonnellate di greggio che contaminarono più di 400 chilometri di costa;

l) il 3 ottobre 2000 la petroliera panamense *Natuna Sea* rovesciò 7.000 tonnellate di greggio davanti a Singapore e una chiatta della società argentina Pluspetrol perse 20.000 litri di greggio nel nord-est del Perù;

m) il 4 aprile 2000, l'imbarcazione cipriota *Verginia II*, fermata dalla guardia costiera brasiliana, si schiantò

contro il molo del porto brasiliano di Sao Sebastiao, rovesciando in mare 86.000 litri di greggio;

n) il 16 gennaio 2001 la petroliera ecuadoregna *Jessica* si arenò presso l'isola San Cristobal, nel paradiso faunistico delle Galapagos, disperdendo in mare gran parte dei circa 900.000 litri di greggio trasportati;

o) il 28 marzo 2001, lo scontro tra due imbarcazioni nel Baltico provocò il riversamento di 1900 litri di petrolio davanti alle coste della Danimarca;

p) il 14 aprile 2001 naufragò nel mare degli Emirati Arabi la petroliera *Zainab* con a bordo 1300 tonnellate di carburante diretti in Pakistan;

considerato che:

proprio oggi due petroliere sudcoreane sono entrate in collisione al largo del porto sudorientale di Pusan; si stima che 200 mila tonnellate siano già uscite dallo scafo delle petroliere, e abbiano in parte raggiunto la costa, nonostante gli sforzi della polizia marittima per contenere la fuoriuscita e l'espandersi del petrolio,

impegna il Governo:

a convertire il prima possibile, senza indugio la direttiva 2002/84/CE e le restanti normative europee in materia.

9/3618/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Lion, Bulgarelli.

